



COMUNE DI PORANO

PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 13/04/2011
Entrato in vigore il

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione del servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159, 2° comma del C.d.S.

ART. 2 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI

Il servizio di rimozione dei veicoli va effettuato nelle strade anche private aperte al pubblico transito e nei tratti di essa in cui con ordinanza dell'Ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo .

La rimozione dei veicoli va anche effettuata in tutti i casi stabiliti dall'art. 157, comma 4, dall'art. 158 comma 1, 2 e 3 nonché dall'art. 159 del Vigente Codice della Strada approvato con D.Leg.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modifiche, oppure in tutti i casi in cui i veicoli costituiscono pericolo per la circolazione in caso d'incidente o nei casi in cui i veicoli si considerano abbandonati a causa del loro stato o altro motivo.

La rimozione dei veicoli dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 215 del C.d.S. e dall'art. 397 del regolativo Regolamento d'esecuzione.

ART. 3 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di rimozione dei veicoli, ai sensi dell'art. 159 C.d.S., può essere affidato, in concessione biennale rinnovabile, ai soggetti in possesso dell'autorizzazione di depositaria e, che sia in possesso dei seguenti requisiti :

- a) cittadinanza Italiana o di altro Stato membro della CEE;
- b) età non inferiore ad anni 21;
- c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionate con la pena di reclusione non inferiore a due anni;

- e) non avere riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 c.c., per un massimale che verrà determinato con il disciplinare.

ART. 4

DURATA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio, che ai sensi del 354 del Regolamento d'Esecuzione del C.d.S. ha durata biennale, è regolato dalle norme del presente regolamento, che la ditta accetta integralmente, senza nessuna esclusa obbligandosi alla loro perfetta osservanza.

ART. 5

ATTREZZATURE

La ditta aggiudicatrice deve inizialmente assicurare il servizio con almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Regolamento d'esecuzione del C.d.S., dall' art.354, comma 1, del Regolamento d'esecuzione del C.d.S., nonché dall'art. 159, comma 2, del C.d.S. .

Alla concessione, ai sensi dell'art. 354 del Regolamento D'esecuzione del C.d.S. vengono allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'art.12 del Regolamento d'esecuzione del C.d.S. .

La Ditta aggiudicataria del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

ART. 6

ATTIVITA' DI RIMOZIONE

La ditta provvederà alla rimozione soltanto a seguito dell' ordine di ciascun appartenente al Corpo di Polizia Municipale oppure dagli organi competenti all'espletamento del servizio di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. .

Essa non potrà procedere alla rimozione dei veicoli di propria iniziativa senza l'autorizzazione degli organi di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 7

DEPOSITERIA

I veicoli rimossi saranno depositati nella depositaria all'uopo autorizzata, per attività di depositaria giudiziaria, che sarà ubicata nel territorio Comunale.

ART. 8

ORARIO DI SERVIZIO

La ditta effettuerà l'apposito Servizio secondo il seguente orario:

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dall'1 novembre al 30 Marzo dell'anno successivo , e dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dall'1 Aprile al 30 Ottobre di ogni anno.

La ditta resta, altresì, obbligata ad intervenire ogni qualvolta il Comando della P:M: e gli Agenti di cui all'art. 12 del C.S. ne fanno richiesta, anche nelle ore notturne.

ART. 9

TARIFFE PER LA RIMOZIONE

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario di cui all'art. 354, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992 n° 495, e successive modifiche, giusto Decreto 04/09/1998 N 401, sono le seguenti:

A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 T:

1) DIRITTO DI CHIAMATA :

* € per ogni veicolo.

Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi;

2) OPERAZIONE CONNESSA AL CARICO ED ALLO SCARICO DEL VEICOLO:

* € per ogni veicolo.

3) INDENNITA' CHILOMETRICA:

* Dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento (e quindi al luogo di deposito), per ogni VEICOLO € 1,00al/Km.

Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi.

B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 T e fino a 3,5 T:

1) DIRITTO DI CHIAMATA:

*€ per ogni veicolo .

Detta somma è da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi;

2) OPERAZIONI CONNESSE AL CARICO ED ALLO SCARICO DEL VEICOLO:

€ per ogni veicolo;

3) INDENNITA' CHILOMETRICA:

*Dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito € al/Km per ogni veicolo.

Detta somma da dividersi eventualmente per il numero dei veicoli rimossi.

Le tariffe indicate ai punti A eB, sono aumentate del 30% in caso di orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo) o di giornata festiva.

Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art. 397 del D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite o da eseguire per la restituzione stessa.

ART. 10

PENALE PER INGIUSTIFICATO INTERVENTO

E' fissata una penale, per la prima inadempienza un richiamo formale a carico della ditta che senza giustificato motivo non ottempera ad ogni richiesta d'intervento del Comando di P.M. o degli Agenti di cui all'art. 12 del C.S. .

ART. 11

CASI DI ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO DELLE SPESE

Nel caso in cui la Ditta chiamata trovasse il veicolo rimosso dal proprietario o dal conducente, nel frattempo sopraggiunto, alla stessa spetterà solo il diritto di chiamata non pretenderà nè riceverà alcun emolumento sia dal Comune che dal privato.

Per eventuali casi di rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine Pubblico o di Pubblica necessità nulla è dovuto dai proprietari degli stessi .

Nei casi contemplati dal 2° comma del presente articolo il pagamento del servizio di rimozione è a carico dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore.

ART. 12

POLIZZA ASSICURATIVA PER I VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI RIMOZIONE

Il concessionario del servizio di rimozione deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del codice civile, per un massimale non inferiore a tre miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 9, lettera A) e B), e non inferiore a cinque miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto dall'art. 9, lettera C).

ART. 13

TARIFFE RELATIVE ALLA CUSTODIA

Per la custodia presso la depositaria il proprietario o il conducente dovrà corrispondere gli importi a fianco indicati:

1) Motocicli e ciclomotori:

* € per il primo giorno (o frazione di giorno) di custodia a decorrere dalla mezzanotte successiva al sequestro;

* € per ogni giorno (o frazione di giorno) successivo;

2) Veicoli a trazione animale (art. 49) - Motoveicoli (esclusi i Motocicli) - Autocarri autoveicoli (art. 54) - Rimorchi (art. 55) - Macchine Agricole (art. 57) - Macchine operatrici (art. 58) -

* € per il primo giorno (o frazione di giorno) di custodia a decorrere dalla mezzanotte successiva al sequestro;

* € per ogni giorno (o frazione di giorno) successivo;

ART. 14

RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ENTRO IL VEICOLO RIMOSSO

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso, ma solamente gli oggetti giacenti entro il veicolo, si provvederà a compilare un apposito verbale, in triplice copia , relativa agli oggetti restituiti.

Il verbale di prelievo e consegna è redatto e sottoscritto dalla Ditta incaricata del servizio, nonché dal proprietario o conducente del veicolo.

ART. 15

RESTITUZIONE DEL VEICOLO RIMOSSO - BOLLETTARI

Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato, o la persona da lui delegata, si deve presentare al responsabile del luogo del deposito, provando il titolo alla restituzione, e versando le spese d'intervento, rimozione e custodia secondo le tabelle stabilite dall'art. 9 e dall'art. 13 del presente regolamento.

Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata, che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi ed occulti a seguito della rimozione.

Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

Del pagamento delle spese di rimozione e custodia il custode rilascia separate quietanze.

La Ditta è obbligata a tenere apposito registro indicante i veicoli rimossi e restituiti, nonché apposita contabilità cui l'Amministrazione può visionare in ogni momento.

Per le spese di rimozione la Ditta redige quietanza in triplice copia per essere consegnata n° 1 copia all'interessato, n° 1 copia trasmessa all'Ente appaltante e n° 1 copia per gli atti della stessa Ditta.

La ditta appaltante trasmette al Comando di P.M. elenco dei veicoli restituiti ogni mese.

ART. 16

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE

Le tariffe di cui al presente regolamento sono aggiornate dall'Ente concedente il servizio di rimozione, con provvedimento della Giunta Municipale, secondo le previsioni dell'art. 397, comma 4, del D.P.R. 495/1992 e successive modifiche, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati noto al 31/12 dell'anno precedente.

La deliberazione dovrà essere notificata alla Ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe come previsto dal presente regolamento.

ART. 17

DIVIETO DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Alla Ditta aggiudicataria del servizio di rimozione è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte, la fornitura avvenuta senza l'autorizzazione preventiva dal Comune, sotto comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto.

ART. 18

VERSAMENTI

L'Ufficio di Ragioneria, effettuati, i riscontri contabili, emetterà l'ordine d'incasso, ogni trenta giorni, a carico della Ditta appaltatrice.

ART. 19

RIPARTIZIONE PROVENTI

Le somme pagate dei trasgressori per il loro servizio di rimozione saranno ripartite tra il Comune e la Ditta appaltatrice nelle seguenti percentuali:

COMUNE: 35%

DITTA: 65%

La ripartizione delle somme, di cui al comma 1, del presente regolamento potrà subire variazioni, previa adozione di provvedimento del Sindaco.

Le spese di custodia spettano alla ditta appaltatrice.

ART. 20

MANCATO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO

In caso di mancato ritiro del veicolo, da parte del proprietario o dell'aveente diritto, si osservano le procedure stabilite dall'art. 215 del C.d.S., le norme contemplate dagli artt. 395 e 397 del Regolamento d'esecuzione del C.d.S., nonché l'art. 2756 del C.C..

ART.21

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza, in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione .

In ogni caso la Ditta dovrà raggiungere il luogo di rimozione entro il tempo massimo di 30 (trenta) minuti dalla chiamata della P.M. o altro organo accertatore.

La Ditta è tenuta ad effettuare la rimozione e la custodia con la massima cautela per evitare danni al veicolo.

ART. 22

PENALITA'

Nel caso di infrazione da parte del concessionario, di lieve entità, quali, ad esempio: la momentanea assenza degli addetti alla custodia, il lieve ritardo oltre i trenta minuti previsti, il contegno poco riguardoso verso gli utenti, segnalati dall'Agente accertatore, con provvedimento del Sindaco, si applicherà una penale di €..

In caso di recidiva per fatti della stessa specie si applicherà il pagamento di penale doppia o l'adozione di più severe misure a giudizio della Giunta Municipale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, quali: l'abbandono della custodia degli autoveicoli, le alterazioni dei rendiconti, il percepimento doloso di tariffe non consentite, potranno comportare, oltre al pagamento di penale doppia, l'incameramento della cauzione e la decadenza della concessione.

Il pagamento della penale avverrà mediante prelievo sulla cauzione o sui proventi spettanti alla Ditta.

ART. 23

ADEMPIMENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Il Corpo di Polizia Municipale istituirà un registro su cui dovranno essere riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate ed i seguenti dati.

- TIPO

- TARGA VEICOLO

- LOCALITA'

- ORARIO DELLA RIMOZIONE

- DATA CONSEGNA DEL VEICOLO

Nei verbali di rimozione dovranno essere riportati, in particolare, le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria e le parti esterne, eventuali oggetti visibili dall'esterno, eventuali danni subiti durante le operazioni di rimozione.

ART. 24

CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

Tutti gli atti ed i registri relativi al servizio di rimozione devono essere custoditi presso i competenti uffici per cinque anni .

Dopo tale termine possono essere cestinati a norma della disposizione del R.D. 2/10/1911 n° 1163 del D.P.R. 30/09/1963 n° 1409.

ART. 25

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADDETTO ALLA CENTRALE OPERATIVA

Il personale addetto alla centrale operativa, non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte degli appartenenti il Corpo di Polizia Municipale o da altri organi accertatori, darà immediata comunicazione alla ditta incaricata.

L'operatore, che ha richiesto l'intervento, comunicherà tempestivamente alla centrale operativa i dati di immatricolazione del veicolo per l'esatta individuazione del proprietario, cui dovrà essere comunicata, quando possibile, l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito.

ART. 26

IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE SUI CARRI-GRU'

Il Comando, in relazione alle esigenze operative, è autorizzato ad impiegare personale sui veicoli della Ditta adibiti al servizio di rimozione.

Esso dovrà essere assicurato a cura della concessionaria del servizio.

Le modalità di tale assicurazione devono essere approvate dal Comune prima della sottoscrizione della convenzione che andrà a stipulare con la Ditta.

ART. 27

CASO DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE DA PARTE DELLA PREFETTURA

Nel caso in cui il verbale di accertamento della violazione e di affidamento in custodia in seguito a ricorso venga annullato dal Prefetto, il rimborso del pagamento del servizio di rimozione, a favore della ditta concessionaria, è a carico dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore.